

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

(BO) MAIMERI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) LOMBARDI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) CORRADI Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BO) CAPILLI Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 17/09/2024

FATTO

Parte ricorrente deduce di aver stipulato in data 8.3.2018 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente. Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni parte resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB. Chiede, in particolare, l'importo complessivo (calcolato con il criterio lineare) di € 1.056, oltre interessi legali, a titolo di oneri di distribuzione e spese di istruttoria.

In sede di controdeduzioni, parte resistente precisa che le spese di istruttoria e gli oneri di distribuzione venivano pattuiti come "fissi" e non restituibili in caso di rimborso anticipato del prestito; gli oneri di distribuzione sono stati direttamente ed integralmente versati all'intermediario del credito; le domande avanzate dal ricorrente sono da respingere anche in ragione dell'intervenuto superamento della sentenza Lexitor ad opera della successiva sentenza della Corte di Giustizia Europea, n. 555 del 9.2.2023, causa C-555-21 UniCredit Bank Austria. In conclusione, chiede al Collegio di «respingere tutte le domande



avversarie in quanto infondate sia in fatto sia in diritto per tutte le ragioni sopra rassegnate».

DIRITTO

La questione della rimborsabilità di quota delle commissioni in caso di estinzione anticipata del prestito, si è snodata nel tempo attraverso successivi aggiornamenti dei quali è necessario dare brevemente conto.

- 1. A seguito delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, a corredo della norma primaria, negli "indirizzi" rivolti agli intermediari nel 2009, nel 2011 e nel 2018, il Collegio (e la prevalente giurisprudenza togata) aveva affermato (fino al dicembre 2019) che l'applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento (ovvero di riduzione del costo totale del credito) dovesse determinare la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che a causa dell'estinzione anticipata del prestito costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, alcuna rimborsabilità andava prevista per le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (cc.dd. up front). Si era ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata fosse individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato pro rata temporis.
- 2. In questo quadro interpretativo si era inserita la decisione 11.9.2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea (c.d. sentenza Lexitor) secondo la quale «l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento e del Consiglio, del 23.4.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore». Prendendo atto di ciò, il Collegio di coordinamento, nella decisione del 17.12.2019, n. 26525, aveva rivisto il proprio orientamento, affermando il principio secondo cui, «a seguito della sentenza 11.9.2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front».
- 3. Con l'art. 11-octies, d.l. 25.5.2021, n. 73, (c.d. Decreto sostegni-bis), introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23.7.2021. Il comma 1 dell'art. 125-sexies TUB è stato modificato recependo la decisione Lexitor, aggiungendo una disposizione intertemporale secondo la quale questo novellato articolo andava applicato per i contratti stipulati successivamente al 25.7.2021, mantenendosi invece, per i contratti precedenti (e le rispettive estinzioni anticipate), la norma previgente. Detto regime intertemporale è stato molto dibattuto, avendo taluna giurisprudenza ritenuto che esso fosse contrario al diritto comunitario in quanto impediva ai consumatori di giovarsi della disciplina loro più favorevole in ragione del momento in cui era stato stipulato il contratto. Su questo contrasto di opinioni ha preso partito, con decisione n. 21676 del 15.10.2021, il Collegio di



coordinamento che ha fissato il seguente principio di diritto: «in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2, ultimo periodo, d.l. 25.5.2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23.7.2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi *up front*). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014».

- 4. Su questa disposizione intertemporale, con ordinanza del 2.11.2021, il Tribunale di Torino ha sollevato questione di costituzionalità e la Corte costituzionale, con sentenza n. 263/2022, ha dichiarato illegittimo detto articolo nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti relativi a contratti sottoscritti prima del 25.7.2021, limitava il diritto del consumatore a ottenere la riduzione del costo totale del credito ai costi *recurring*, escludendo quelli *up front*. Anche quindi per questi contratti occorre tener conto dell'interpretazione proposta con la sentenza Lexitor.
- 5. Alla luce di questi passaggi, costituisce orientamento condiviso tra i Collegi la volontà di assicurare continuità all'orientamento stabilito con la menzionata decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza Lexitor, e alle valutazioni già condivise tra gli stessi Collegi, confermando così che:
- per i costi recurring, si usa il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, si usa metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Relativamente alle imposte e oneri erariali, è orientamento condiviso tra i Collegi che essi costituiscono voci di costo non retrocedibili in quanto si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi; la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

6. Nel 2023 il legislatore ha deciso di tornare ancora sulla norma intertemporale di cui si è detto, modificando due volte il comma 2 dell'art. 11-octies d.l. n. 73/2021 (conv. con legge n. 106/2021); la seconda modifica ha sostituito la prima e pertanto il predetto comma 2 risulta così formulato dall'art. 27 d.l. n. 104/2023 (conv. con legge n. 136/2023): «L'art. 125-sexies t.u.b., come sostituito dal comma 1, lett. c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'art. 125-sexies t.u.b. vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a restituzione le imposte». Ad una prima lettura, non si riscontrano elementi che marchino una evidente e significativa differenza fra questa versione e quella vigente all'epoca in cui i Collegi hanno formato l'orientamento fin qui



esposto e non si ritiene perciò - d'intesa con gli altri Collegi territoriali - che tale orientamento debba per ora essere modificato.

Restano altresì fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda; cfr. Collegio di coordinamento n. 5304/2013) e di non ristorabilità delle spese legali, attesa la natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

7. La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto del ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'art. 125-sexies TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi «dovuti per la vita residua del contratto». Parte ricorrente sostiene di aver estinto il finanziamento nel mese di aprile 2022, in corrispondenza della rata n. 48 su 120 rate complessive, sulla base di conforme conteggio estintivo e quietanza liberatoria, entrambi versati in atti.

Nel caso di specie, si osserva che gli oneri richiesti in restituzione sono descritti nel modulo "Secci" e, sulla base degli orientamenti condivisi dei Collegi ABF, riportano attività aventi natura *up front*, che si esauriscono con l'erogazione del prestito.

Si riporta di seguito una tabella elaborata alla luce degli elementi versati in atti e sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi:

| rate complessive | 120 | rate scadute | 48 | Importi | Natura | Rimborsi dovuti | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|------------------------|-----|---------------------|--------|-----------|----------|-----------------|-------------------------|---------|
| rate residue | 72 | TAN | 3,70% | | | | | |
| Denominazione | | % rapportata al TAN | 37,94% | | | | | |
| Oneri di distribuzione | | | | 1.260,00€ | Up front | 477,98€ | | 477,98€ |
| Spese di istruttoria | | | | 500,00€ | Up front | 189,68€ | | 189,68€ |
| | | | | 0,00€ | | 0,00€ | | 0,00€ |
| | | | | 0,00€ | | 0,00€ | | 0,00€ |
| | | | | 0,00€ | | 0,00€ | | 0,00€ |
| | | | | 0,00€ | | 0,00€ | | 0,00€ |
| | | | | 0,00€ | | 0,00€ | | 0,00€ |
| | | | | 0,00€ | | 0,00€ | | 0,00€ |
| | | | | 0,00€ | | 0,00€ | | 0,00€ |
| | | | | 0,00€ | | 0,00€ | | 0,00€ |
| Totale | | | | | | | | 667,66€ |

con la conseguenza che al ricorrente va riconosciuto il diritto di ottenere in restituzione l'importo di € 668,00 (arrotondato secondo le regole dell'Arbitro), oltre interessi legali dal reclamo al soddisfo. Detto importo non coincide con quanto richiesto, in quanto il cliente ha applicato il criterio *pro rata temporis* a tutti i costi pretesi.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 668,00 (seicentosessantotto/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.



Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da MARCELLO MARINARI